



F.A.Q.

PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Raccolta di quesiti sottoposti con maggiore frequenza a quest'Ente in materia di presentazione ed ammissione delle candidature. Gli elementi informativi forniti in risposta sono tratti dalla pubblicazione del Ministero dell'Interno n. 1 - reperibile anche nell'[apposita sezione](#) presente sul sito internet del Comune ed alla quale è in ogni caso necessario far riferimento - con indicazione, fra parentesi, delle pagine consultate.

1. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

➤ **SI APPLICA LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NELLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE?**

Nella fase di presentazione delle candidature non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.p.r 445/2000 e pertanto non sono ammesse:

- a) l'autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali (pag. 17).
- b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (pag. 17).
- c) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (pag. 17).
- d) la presentazione di documenti alla PA mediante fax o posta elettronica (pag. 18).
- e) le disposizioni recate dall'art. 15 della Legge 183 del 12/11/2011 *Nuove norme in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e 'decertificazione'* non sono ritenute compatibili con i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature, nonché i procedimenti referendari, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni (pagg. 37-38).

2. SOTTOSCRIZIONI

➤ **DA QUANDO E' POSSIBILE RACCOGLIERE E AUTENTICARE LE SOTTOSCRIZIONI?**

Dal 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Se anteriori, le sottoscrizioni sono nulle (pagg. 28 e pag. 31)

➤ **I CANDIDATI POSSO ESSERE ANCHE SOTTOSCRITTORI?**

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro lista sono state ritenute NON VALIDE dal Consiglio di Stato (pag. 28).

Ma nulla esclude che un candidato di una lista possa sottoscrivere la presentazione di una lista concorrente (Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993, pag. 228).

➤ **SI POSSONO SOTTOSCRIVERE PIU' LISTE?**

NO, nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista, pena la sanzione dell'ammenda da 200 a 1.000 euro (pag. 28).

➤ **COME SI PROCEDE SE UN SOTTOSCRITTORE NON SA SCRIVERE O NE E' FISICAMENTE IMPEDITO?**

Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco [modulistica, allegato 3 a pagina 103]. Della dichiarazione viene redatto un apposito verbale da allegare, insieme agli altri atti, alla lista dei candidati [articolo 28, secondo comma, secondo periodo, e articolo 32, terzo comma, secondo periodo, del testo unico n. 570/1960] (pag.29).

3. AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

➤ **CHI PUO' AUTENTICARE LE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI?**

Le firme dei sottoscrittori debbono essere autenticate. Tale autenticazione può essere eseguita dai notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (pag. 30).

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità stabilite dall'art. 21 comma 2 del d.p.r. 445/2000 (pagg. 30-31)

➤ **POSSONO AUTENTICARE QUEI CONSIGLIERI PROVINCIALI O COMUNALI DISPONIBILI ANCHE SE CANDIDATI?**

SI. Come già detto, tra i soggetti che possono eseguire l'autenticazione delle sottoscrizioni figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia, al sindaco metropolitano e al sindaco. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni (pag. 32).

➤ **I CONSIGLIERI/ASSESSORI PROVINCIALI POSSONO AUTENTICARE PER LE ELEZIONI DEL SINDACO? TERRITORIALITA'**

Con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi "politici" ed amministrativi degli enti locali elencati nell'articolo 14 della legge 53/90, la giurisprudenza amministrativa si è espressa non sempre in modo univoco.

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con sentenza 22 del 2013, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni **ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO** di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Ultimamente, quindi, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, non sussiste, il limite della **PERTINENZA**, secondo il quale tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla **COMPETIZIONE ELETTORALE DELL'ENTE AL QUALE APPARTENGONO o CHE SI SVOLGE IN TALE TERRITORIO**.

Pertanto, l'unico limite al potere autenticatorio degli organi "politici" rimane, per tutti i pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 53/90, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie **ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELL'UFFICIO DI CUI SONO TITOLARI o AL QUALE APPARTENGONO** – (pag. 32).

Per lo stesso motivo della "territorialità" spiegato prima, i funzionari incaricati dal sindaco possono autenticare le firme esclusivamente **ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DI CUI SONO TITOLARI O AI QUALI APPARTENGONO**.

➤ **SE UN CANDIDATO SI TROVA ALL'ESTERO, CHI EFFETTUA L'AUTENTICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E CONTESTUALE INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ?**

In tal caso l'autenticazione sarà effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana (pag. 40).

4. COLLEGAMENTI

➤ **QUANDO E' VALIDA LA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DI COLLEGAMENTO CON LA LISTA O CON LE ALTRE LISTE PRESENTATE?**

La dichiarazione del candidato Sindaco di collegamento della propria lista con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale ha efficacia solo se trova analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate (pag. 28).

5. CANDIDATI DI LISTA

➤ **SI PUO' RINUNCIARE ALLA CANDIDATURA A CONSIGLIERE COMUNALE?**

Per quanto riguarda la problematica relativa alla rinuncia alla candidatura, si rappresenta che la legge non contiene alcuna disposizione in merito. Sulla questione si è, comunque, dell'avviso – in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato [Sezione quinta, decisione 1º ottobre 1998, n. 1384, a pagina 248] – che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

Tuttavia – per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista – tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o comunque fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte della commissione elettorale circondariale. Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista (pagg. 40-41).

➤ **DOCUMENTAZIONE ULTERIORE RICHIESTA PER LE CANDIDATURE A CONSIGLIERE DEI CITTADINI DI ALTRO STATO DELL'UNIONE EUROPEA**

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Inoltre, ove non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 197/1996, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione) (pagg. 41 -42).

6. SIMBOLI E DENOMINAZIONI NOTI

➤ **SI PUO' USARE LA DENOMINAZIONE E IL SIMBOLO DI UN PARTITO POLITICO?**

Nella presentazione delle candidature, le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, *a condizione che*, all'atto di presentazione della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato dal notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (pag. 29).

➤ **QUALI DEVONO ESSERE LE MODALITA' CON LE QUALI ELABORARE IL CONTRASSEGNO, LE DIMENSIONI DELLO STESSO E QUANTI ESEMPLARI VANNO PRESENTATI?**

Il modello di contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi. È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf» (pagg. 43-44).

➤ **DIVIETO DI CONTRASSEGNI IDENTICI O FACILEMENTE CONFONDIBILI**

Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento (pag. 42).

➤ **SI POSSONO USARE NEI CONTRASSEGNI IMMAGINI NOTE?**

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese, ecc.) [articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960].

A pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia (pag. 43).

7. DELEGATI DI LISTA

➤ **IL DELEGATO PUO' PRESENTARE LA LISTA?**

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista (pag. 46).

➤ **E' OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA?**

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale [articolo 32, settimo comma, numero 4), del testo unico n. 570/1960] nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco [articolo 72, commi 2 e 7, del d.lgs n. 267/2000]

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati (pag. 33).

8. PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

➤ **IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DEVE ESSERE PUBBLICATO?**

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere pubblicato all'albo pretorio del comune (pag. 33).

9. IL MANDATARIO ELETTORALE

➤ **MANDATARIO ELETTORALE?**

Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto – al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di regione e previsto dall'articolo 13 della legge n. 515/1993 – il nominativo del MANDATARIO ELETTORALE da lui designato [allegato 12 a pagina 139] (pag.34).

10. CERTIFICAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE

➤ **QUALI SONO I TERMINI DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI?**

I certificati, che potranno essere anche collettivi, dovranno essere rilasciati dal comune nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (pag. 39).

11. LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

➤ PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE?

La consegna di tutta la documentazione relativa alla presentazione delle candidature deve essere effettuata presso la segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista (pag. 46).

➤ QUANDO VA EFFETTUATA LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE?

Dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 30° giorno antecedente la data di votazione - dunque venerdì 26 aprile 2019 – e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 29° giorno antecedente la data di votazione – dunque sabato 27 aprile 2019 (pagg. 46-47).

➤ COSA ACCADE SE IL SEGRETERIO CONOSCA DI IRREGOLARITA' ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE?

È raccomandabile che il Segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia eventualmente dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune (pag. 47).

ANNOTAZIONI:

Si rammenta, infine, che tutti gli atti e documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, sono ESENTI DA BOLLO.